

(in base al D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 di attuazione delle Direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE, in vigore dal 19/01/2013)

Categ	Note	Età minima	Veicoli che si possono guidare (Art. 116 CdS, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 18/04/2011, n. 59)	Veicoli per l'esame di guida (Direttiva 2006/126/CE, in vigore dal 19/01/2013)	Veicoli per l'esame di guida (Direttiva 2012/36/UE, in vigore entro il 31/12/2013)
AM	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sostituisce il CIGC, che non viene più rilasciato.</li> <li>Anche i maggiorenni, divenuti tali prima del 1° ottobre 2005, che intendano conseguire la patente AM devono sostenere i relativi esami (di teoria e di guida).</li> <li>In alcuni Stati dell'UE occorre aver compiuto 16 anni per guidare veicoli della categoria AM.</li> </ul>	14 anni Senza passeggero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ciclomotori a due ruote (categoria L1e), con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.</li> <li>Ciclomotori a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm<sup>3</sup> se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.</li> <li>Quadricicli leggeri (categoria L6e) la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici), la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm<sup>3</sup> per i motori ad accensione comandata, o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici.</li> </ul>	Ciclomotore a due ruote (categoria L1e) ovvero ciclomotore a tre ruote (categoria L2e) o quadriciclo leggero (categoria L6e), quest'ultimi omologati per il trasporto di un passeggero oltre al conducente. Non necessariamente devono essere dotati di cambio di velocità manuale.	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE
A1	Non è più consentito guidare quadricicli pesanti (ad esempio i quad).	16 anni Senza passeggero	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motocicli di cilindrata massima di 125 cm<sup>3</sup>, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg.</li> <li>Tricicli di potenza non superiore a 15 kW.</li> <li>Macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli (2,5 ton. di massa complessiva; 1,6 m di larghezza; 4 m di lunghezza; 2,5 m di altezza).</li> </ul>	Motociclo di categoria A1, senza sidecar, avente una cilindrata minima di 120 cm <sup>3</sup> e in grado di raggiungere una velocità di almeno 90 km/h. Con l'espressione "motociclo di categoria A1" si sottintende che non deve superare la cilindrata di 125 cm <sup>3</sup> , la potenza di 11 kW e il rapporto potenza/peso di 0,1 kW/kg.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motociclo di categoria A1, senza sidecar, di una potenza nominale massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 90 km/h.</li> <li>Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 120 cm<sup>3</sup> (1).</li> <li>Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,08 kW/kg.</li> </ul> Con l'espressione "motociclo di categoria A1" si sottintende che non deve superare la cilindrata di 125 cm <sup>3</sup> .
A2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Conseguita dal 19 gennaio 2013 permette di guidare motocicli fino a 35 kW; trascorsi 2 anni dal conseguimento non si trasforma in patente A.</li> <li>Conseguita prima del 19 gennaio 2013 permette di guidare motocicli fino a 25 kW e dopo 2 anni si trasforma in patente A.</li> <li>Abilita anche alla A1.</li> </ul>	18 anni	Motocicli di potenza non superiore a 35 kW, con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano dei modelli che in versione "libera" (cioè non depotenziata) sviluppino oltre il doppio della potenza massima ammessa.	Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 400 cm <sup>3</sup> e una potenza di almeno 25 kW. E' pleonastico che la potenza massima non deve superare 35 kW, il rapporto potenza/peso non oltre 0,2 kW/kg e che non derivi da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Motociclo senza sidecar, di una potenza nominale di almeno 20 kW ma non superiore a 35 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg.</li> <li>Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 400 cm<sup>3</sup> (1).</li> <li>Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,15 kW/kg.</li> </ul> E' pleonastico che il motociclo non deve derivare da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima.

<b>A</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si consegue all'età di 24 anni, a meno che si possieda la patente A2 da almeno 2 anni, in tal caso l'età minima scende a 20 anni; tuttavia, i tricicli oltre 15 kW non si possono guidare prima dei 21 anni.</li> <li>• Abilita anche alla A1, A2.</li> </ul>	<b>20 anni</b>	Motocicli di qualsiasi cilindrata e potenza, purché si è titolari della patente A2 da almeno 2 anni e si effettua un nuovo esame di guida, in quanto la patente A2 (conseguita dal 19/01/2013) non si trasforma automaticamente in A..	Motociclo senza sidecar, avente una cilindrata minima di 600 cm <sup>3</sup> e una potenza di almeno 40 kW.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Motociclo senza sidecar, la cui massa a vuoto supera 180 kg (l'Italia può decidere di accettare una tolleranza di 5 kg sotto la massa minima prescritta), con potenza nominale di almeno 50 kW.</li> <li>• Se il motociclo è a motore a combustione interna, la cilindrata del motore è almeno di 600 cm<sup>3</sup> (1).</li> <li>• Se il motociclo è a motore elettrico, il rapporto potenza/peso del veicolo è di almeno 0,25 kW/kg.</li> </ul>
		<b>21 anni</b>	Tricicli di potenza superiore a 15 kW.		
		<b>24 anni</b>	Motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozetta (categoria L3e) o con carrozetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm <sup>3</sup> se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.		
<b>B1</b>	Patente specifica per la guida dei quadricicli pesanti (ad es. i quad).	<b>16 anni</b> Senza passeggero	Quadricicli pesanti (categoria L7e), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW.	Un quadriciclo a motore (categoria L7e), capace di sviluppare una velocità di almeno 60 km/h (2).	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE
<b>B</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consente, solo in Italia, di guidare anche i veicoli della categoria A1.</li> <li>• Abilita anche alla A1, B1.</li> </ul>	<b>18 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg ovvero un rimorchio che superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione (motrice+rimorchio) superi 3500 chilogrammi e fino a 4250 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento (esame di guida) su veicolo specifico. In caso di esito positivo è rilasciata una patente di guida che con un apposito codice comunitario ("96") indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. A titolo di esempio, se la motrice ha una massa di 2750 kg e il rimorchio pesa fino a 750 kg non occorre sostenere la specifica prova di capacità e comportamento, mentre se la motrice ha una massa di 2750 kg e il rimorchio di 800 kg occorre sostenere la specifica prova d'esame.</li> <li>• Macchine agricole.</li> <li>• Macchine operatrici non eccezionali.</li> </ul>	Un veicolo a quattro ruote di categoria B, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h.	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE
		<b>21 anni</b>	Tricicli di potenza superiore a 15 kW.		
<b>BE</b>		<b>18 anni</b>	Complessi di veicoli composti da una motrice della categoria B e da un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg.	Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria B e un rimorchio con massa limite di almeno 1000 kg, capace di sviluppare una velocità di almeno 100 km/h e non rientrante, in quanto insieme, nella categoria B; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3) (4).	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE
<b>C1</b>	Raggiunta l'età di 21 anni permane il limite della massa di 7500 kg.	<b>18 anni</b>	Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto	Un veicolo di categoria C1, con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m, capace di sviluppare una	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE

			<p>passaggeri oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg.</p>	<p>velocità di almeno 80 km/h; esso deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina.</p>	
<b>C1E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Raggiunta l'età di 21 anni permane il limite della massa di 12000 kg.</li> <li>• Abilita anche alla BE.</li> </ul>	<b>18 anni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C1 e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.</li> <li>• Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria B e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg.</li> </ul>	<p>Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, con lunghezza complessiva pari o superiore ad 8 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il cassone può anche essere leggermente meno largo della motrice, purché, in tal caso, la visione posteriore risulti possibile soltanto attraverso gli specchietti retrovisori esterni di quest'ultima; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE</p>
<b>C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si consegue all'età di 21 anni (prima si poteva conseguire a 18 anni, con la limitazione della massa di 7500 kg se non si possedeva il CAP di tipo C o la CQC).</li> <li>• Abilita anche alla C1.</li> </ul>	<b>21 anni</b>	<p>Autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D, la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.</p>	<p>Un veicolo di categoria C, con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m, capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della cabina; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Un veicolo di categoria C, con massa limite pari o superiore a 12000 kg, lunghezza pari o superiore a 8 m, larghezza pari o superiore a 2,40 m e in grado di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; il veicolo deve disporre di ABS, <i>di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente</i>, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 10000 kg di massa totale effettiva (3).</p>
<b>CE</b>	<p>Abilita anche alla C1E, BE e alla DE (qualora il titolare possieda già anche la patente D).</p>	<b>21 anni</b>	<p>Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria C e da un rimorchio o da un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg.</p>	<p>Un autoarticolato o un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, di un cambio dotato di almeno 8 rapporti per la marcia avanti, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva (3).</p>	<p>Un autoarticolato o un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria C e un rimorchio di lunghezza pari o superiore a 7,5 m; nei due casi la massa limite deve essere pari o superiore a 20000 kg, la lunghezza complessiva pari o superiore ai 14 m e la larghezza pari o superiore ai 2,40 m; i veicoli devono essere capaci di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h e devono disporre di ABS, <i>di un cambio che prevede la selezione manuale delle marce da parte del conducente</i>, nonché dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85; lo spazio di carico deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza almeno pari a quelle della motrice; il veicolo deve essere presentato con un minimo di 15000 kg di massa totale effettiva (3).</p>

<b>D1</b>	Raggiunta l'età di 24 anni permane il limite della lunghezza (8 metri) e del numero dei posti (16+conducente).	<b>21 anni</b>	Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone oltre al conducente e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	Un veicolo di categoria D1, con massa limite pari o superiore a 4000 kg, lunghezza pari o superiore a 5 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; esso deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni.	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE
<b>D1E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Raggiunta l'età di 24 anni permane il limite della lunghezza della motrice (8 metri) e dei posti (16+conducente).</li> <li>Abilita anche alla BE.</li> </ul>	<b>21 anni</b>	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg.	Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria D1 e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3).	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE
<b>D</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Si consegue all'età di 24 anni (prima si poteva conseguire a 21 anni).</li> <li>Abilita anche alla D1.</li> </ul>	<b>24 anni</b>	Autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg.	Un veicolo di categoria D, di lunghezza pari o superiore a 10 m, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; deve disporre di ABS e deve essere dotato dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni.	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE
<b>DE</b>	Abilita anche alla D1E, BE	<b>24 anni</b>	Complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.	Un insieme composto da un veicolo adatto alla prova per la categoria D e un rimorchio con massa limite pari o superiore a 1250 kg, di larghezza pari o superiore a 2,40 m e capace di sviluppare una velocità di almeno 80 km/h; lo spazio di carico del rimorchio deve consistere in un cassone chiuso di altezza e di larghezza di almeno 2 m; il rimorchio deve essere presentato con un minimo di 800 kg di massa totale effettiva (3).	Nessuna modifica rispetto alla Direttiva 2006/126/CE

### Informazioni Generali

- Qualsiasi categoria di patente è valida per la guida dei veicoli della categoria AM.
- Ai titolari (maggiorenni) di patente AM o B1 si applica lo stesso principio del raddoppio dei punti previsto per i neopatentati, titolari di patente A1, A2, A o B.
- I limiti di velocità ridotti (100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali) previsti per i neopatentati (patente di categoria B) si applicano anche ai titolari di patente A2, A e B1.
- 1 kW equivale a 1,36 CV, mentre 1 CV equivale a 0,735 kW, pertanto: 4 kW=5 CV, 11 kW=15 CV, 15 kW=20 CV, 20 kW=27 CV, 25 kW=34 CV, 35 kW=48 CV, 40 kW=54 CV, 50 kW=68 CV, 70 kW=95 CV.

#### Note:

- (1) L'Italia può decidere di applicare ai veicoli della categoria A1, A2 e A, utilizzati per gli esami di guida, una tolleranza di 5 cm<sup>3</sup> sotto la cilindrata minima prescritta; quindi, la cilindrata di 120 cm<sup>3</sup> si ridurrebbe a 115 cm<sup>3</sup>, quella di 400 cm<sup>3</sup> a 395 cm<sup>3</sup> e quella di 600 cm<sup>3</sup> a 595 cm<sup>3</sup>.
- (2) La patente di categoria B1, essendo una categoria comunitaria opzionale, comunque recepita nel diritto interno, comporta la facoltà e non l'obbligo per l'autoscuola di dotarsi di tale mezzo (quadriciclo pesante).
- (3) Le prescrizioni relative al carico dei veicoli utilizzati per gli esami di guida sono cogenti (cioè obbligatorie), a far data dal 1° gennaio 2014.
- (4) Il complesso di veicoli per il conseguimento della patente di guida della categoria BE non costituisce dotazione obbligatoria per l'autoscuola.

con la collaborazione di **Valerio Platia**